



REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Scud 4367/23
del 11 MAG. 2023
Con 9427/23

IL Giudice di Pace [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile **R.G.5653** anno 2022, iscritto il 26.07.2022

T R A

Canzolino Vi [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. **Luciano Coppola**, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore alla Via Barbarulo 41

OPPONENTE

E

Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], elettivamente domiciliata in Caserta alla Via [redacted] presso lo Studio [redacted]

OPPOSTO

CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si osserva come non si sia proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art.132 c.p.c., come novellato ex L. n.69 del 2009, entrata in vigore il 04.07.2009.

Questo giudicante ritiene che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificatamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass.civ.n.n.8767/2011;24542/2009).

Sempre preliminarmente, occorre rilevare che secondo consolidato orientamento della Suprema Corte per impugnare un atto dell'ente impositore è sufficiente che lo stesso porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza la necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19 D.lg. 31 dicembre 1992 n.546. Invero, viene riconosciuta all'intimato la facoltà di impugnare un atto avente natura impositiva, al fine di evitarne il suo divenire definitivo.

Nel caso che ci occupa, l'istante ha proposto correttamente opposizione ex art.615 c.p.c., negando il diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata per l'esistenza di fatti impeditivi e/o estintivi del titolo esecutivo e, pertanto, della pretesa azionata. Per tale opposizione non è previsto alcun termine di decadenza. Ebbene, l'opponente sig. [REDACTED] ha proposto opposizione

avverso l'intimazione di pagamento n.10020199010063424000, contestando la legittimità della procedura esecutiva limitatamente alla cartella esattoriale n.10020170009077563001, dell'importo di €1441,30, relativa a contravvenzione al codice della strada elevata nell'anno 2015 dalla Prefettura di Salerno, sostenendo di non aver mai ricevuto notifica della cartella in questione, ed eccependo, pertanto, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per decorrenza del termine di legge. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.

Ebbene, l'opposizione appare meritevole di accoglimento.

Invero, la mancata produzione da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di valida documentazione attestante l'avvenuta notifica della suindicata cartella di pagamento, quale atto prodromico alla impugnata intimazione di pagamento, ha avvalorato quanto asserito dall'istante, evidenziando, pertanto, la non correttezza del procedimento di formazione dell'atto oggetto dell'opposizione. Invero, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Con la sentenza n.1974/2018, la Suprema Corte ha ribadito che *“l'agente della riscossione, parte di un giudizio nel quale è richiesto di dare prova dell'espletamento di una attività notificatoria, non ha il potere di attribuire autenticità agli avvisi di ricevimento degli atti notificati, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficiale postale, poiché l'autenticazione della copia può essere fatta esclusivamente dal pubblico ufficiale dal quale l'atto è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale e trovando, pertanto, applicazione la regola generale di cui all'art. 2719 c.c.”* (Conforme Cass.n.1792/2019).

Inoltre, l'opposta Agenzia delle Entrate Riscossione non ha prodotto in giudizio *l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa*”. Invero, come statuito dalla sentenza della Corte di Cassazione n.10012 del 15 aprile 2021 *“ In tema di notifica di un atto*

impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa”.

Va, per converso, respinta l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria per decorrenza dei termini di legge poiché ai termini ordinari di prescrizione va applicata la sospensione prevista dall'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 richiamato dall'art. 68, co. 1, D.L. n. 18/2021 (Decreto Cura Italia). Tale norma ha sancito la proroga di tutti i termini di prescrizione e di decadenza rientranti nel periodo 8/03/2020-31/08/2021 (periodo di sospensione), stabilendo la proroga al 31/12 del secondo anno rispetto alla scadenza originale della notifica dell'atto. L'articolo 157 del D.L. 34/2020 – convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77, da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1, D.L. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L. 26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021 – prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione nonché di rettifica e liquidazione, i cui termini di decadenza naturali scadevano tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 << sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi>>

Le altre questioni rimangono assorbite nella presente decisione.

Quanto alle spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace [REDACTED], definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, annulla la cartella esattoriale n.10020170009077563001, posta a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento n.10020199010063424000;
- 2) Condanna l'opposta Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappr. p.t., al rimborso delle spese di lite dell'opponente che si liquidano in €125,00 per esborsi, €100,00 per lo studio, €80,00 per la fase introduttiva, €80,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, con distrazione ex art.93 c.1 c.p.c.

Nocera Inferiore, 07.12.2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 17 1 MAG. 2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Cira Cadde

Il Giudice di Pace
Marcella Pellegrino